

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1521

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PALLANTI, MIGLIASSO, BASSOLINO, BIANCHI BERETTA,
FRANCESE, GHEZZI, LODI FAUSTINI FUSTINI, LUCENTI,
NAPPI, PELLEGGI, PEDRAZZI CIPOLLA, PETROCELLI,
REBECCHI, RECCHIA, SAMÀ, SANFILIPPO, SANNELLA,
STRUMENDO, UMIDI SALA**

Presentata il 22 settembre 1987

**Estensione del diritto ai riposi giornalieri di maternità
al padre lavoratore**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si vuole estendere al padre lavoratore, anche se adottivo o affidatario ai sensi dell'articolo 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184, il diritto ad usufruire dei periodi di riposo giornaliero previsti per la lavoratrice madre dall'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204. Tale diritto può essere esercitato dai padri lavoratori, compresi gli apprendisti, che prestino la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro, nonché alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni, delle province, dei comuni, degli altri enti pubblici, anche a carattere economico, e delle società cooperative, anche se soci di queste ultime,

con la sola esclusione dei lavoratori a domicilio e degli addetti ai servizi domestici e familiari, così come testualmente previsto dall'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

Nel caso in cui entrambi i genitori siano contraenti di un rapporto di lavoro dipendente il diritto al riposo giornaliero non può essere goduto contemporaneamente; per evitare abusi si è pensato di applicare la normativa prevista nei commi 2 e 3 dell'articolo 7 della legge n. 903 del 1977, in quanto applicabili.

L'indennità percepita dal lavoratore padre viene regolata dalle norme contenute nell'articolo 8 dalla citata legge 9 dicembre 1977, n. 903. Naturalmente tale diritto può essere esercitato solo durante

il primo anno di vita del bambino, così come esplicitamente previsto dall'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

La legge di parità fa riferimento esplicito all'estensione al padre, anche se adottivo o affidatario, solamente del diritto all'assenza facoltativa e dei permessi non retribuiti per malattia del bambino (articolo 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903), mentre — secondo il dato letterale della norma — tale diritto non viene fatto valere per i riposi giornalieri. La mancanza di una simile norma appare, ai proponenti della presente proposta, contraddittorio con lo spirito della stessa legge di parità n. 903 del 1977, la quale intende chiaramente sancire il superamento del legame « fisiologico » del parto, poiché, ad esempio, all'articolo 6, si attribuiscono alle madri adottive gli stessi diritti delle madri naturali.

In sostanza la legge n. 903 del 1977, come in generale la moderna normativa in materia di tutela della lavoratrice madre, non appare più esclusivamente finalizzata alla tutela della salute della donna, anche se questo è ovviamente l'obiettivo prevalente nel periodo antecedente al parto, ma è invece diretta a creare le migliori condizioni per la crescita e lo sviluppo del bambino. Tra queste ha particolare rilevanza il rapporto affettivo con i genitori: è infatti noto che, particolarmente nei suoi primi anni di vita, il bambino ha bisogno della presenza fisica di entrambi i genitori per un corretto sviluppo della sua psiche.

D'altro canto la riforma del diritto di famiglia, operata con la legislazione del 1975, ha attribuito ad entrambi i genitori, sullo stesso piano di parità, i compiti di mantenimento, di protezione e di educazione dei figli.

Da questo punto di vista appare perciò riduttiva e fuorviante una concezione dei riposi giornalieri di maternità esclusivamente e rigidamente legata all'allattamento e al conseguente necessario recupero fisico della madre.

Se dunque la garanzia di una adeguata assistenza affettiva al bambino è la *ratio* della norma dei riposi giornalieri, si deve concludere che tale diritto va esteso anche al padre lavoratore, a cui il nostro ordinamento riconosce ormai piena fungibilità con la madre nell'assistenza e nell'educazione del bambino.

È da sottolineare, infine, che la norma qui proposta sviluppa, in maniera coerente, il recentissimo orientamento della Corte costituzionale che con la sentenza n. 1 del 1987 è intervenuta sulla materia dichiarando l'illegittimità costituzionale « dell'articolo 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 nella parte in cui non prevede che il diritto all'astensione dal lavoro e il diritto al godimento dei riposi giornalieri, riconosciuti alla sola madre lavoratrice, rispettivamente dagli articoli 6, legge 9 dicembre 1977, n. 903, 4 lettera c) e 10 della legge 31 dicembre 1971, n. 1204 siano riconosciuti anche al padre lavoratore ove l'assistenza della madre al minore sia divenuta impossibile per decesso o grave infermità ».

Raccomandiamo quindi un'approvazione in tempi rapidi della presente proposta al fine di eliminare ogni diversità di trattamento e di condizione tra cittadini lavoratori, creare le migliori condizioni affinché i genitori sviluppino il rapporto affettivo con il bambino, permettere un'adeguata assistenza e protezione all'infante, mantenendo al contempo la speciale tutela per la maternità prevista dal dettato costituzionale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il diritto ai periodi di riposo giornaliero, di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è riconosciuto anche al padre lavoratore, anche se adottivo o affidatario ai sensi dell'articolo 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai soggetti previsti nell'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, secondo le modalità previste dai commi secondo e terzo del medesimo articolo, in quanto applicabili, ed osservando quanto disposto dall'articolo 8 della medesima legge.